REGOLAMENTO DELL'AVVOCATURA PROVINCIALE

Titolo I – Assetto ed organizzazione

Art. 1 – Oggetto

1.Il presente regolamento disciplina l'organizzazione e le attività dell'Avvocatura provinciale e detta norme relative ai compensi professionali dovuti agli avvocati ad essa assegnati, fissandone principi generali e criteri di riparto, inclusi quelli di assegnazione degli affari consultivi e contenziosi, ai sensi dell'art. 9 D.L. n. 90 del 24.06.2014, conv. in legge 11.08.2014, n. 114 e s.m.i.

Art.2 – Aspetti generali

1. L'Avvocatura Provinciale è stabilmente costituita per la trattazione degli affari legali dell'Ente, ai sensi dell'art. 23 della legge n. 247/2012.

2. Essa costituisce unità organizzativa di livello dirigenziale, dotata di autonomia ed indipendenza.

3. Sono garantiti il personale di supporto, la strumentazione tecnica e di studio e quant'altro necessario per l'esercizio dell'attività professionale, il tutto qualitativamente e quantitativamente adeguato e proporzionato alla tipologia ed all'entità degli affari legali affidati.

4. Agli Avvocati assegnati all'Avvocatura sono assicurate la piena indipendenza ed autonomia nella trattazione delle pratiche assegnate. A tal fine l'Amministrazione promuove l'applicazione degli istituti contrattuali connessi alla peculiarità dell'attività svolta, caratterizzata da autonomia, alta professionalità, competenza e responsabilità anche esterna, riconoscendo un inquadramento normativo ed economico adeguato alla specificità del ruolo professionale, per come fissato dalla Legge Professionale forense (art. 23 legge 247/2012).

5. La responsabilità dell'Avvocatura provinciale è affidata ad un avvocato in possesso della qualifica Dirigenziale, iscritto nell'Elenco Speciale, il quale esercita i suoi poteri in conformità con i principi della legge professionale forense.

6. Gli Avvocati assegnati all'Avvocatura devono essere iscritti nell'Elenco Speciale annesso all'Albo degli avvocati. L'Amministrazione si fa carico dell'onere di pagamento della quota annuale di iscrizione a tale Elenco, trattandosi di spesa assunta nell'esclusivo interesse del datore di lavoro.

7. Dell'esercizio dei singoli mandati professionali gli avvocati provinciali rispondono direttamente al legale rappresentante dell'Ente.

Art. 3 – Organizzazione

1.All'Avvocatura Provinciale è preposto l'Avvocato Dirigente che risponde esclusivamente al Presidente dell'attività della struttura.

2.Alla dirigenza dell'Avvocatura si accede mediante specifico concorso pubblico per esami e per titoli al quale possono partecipare unicamente gli avvocati iscritti ad un Albo, abilitati all'esercizio avanti alle Magistrature Superiori.

3.L'Avvocato dirigente provvede alla direzione dell'Avvocatura provinciale ed al coordinamento degli avvocati alla stessa assegnati, garantendone lo svolgimento delle funzioni professionali. Nell'esercizio delle proprie competenze, il Dirigente assicura l'unità di indirizzo dell'attività contenziosa e consultiva, sovrintendendo alla trattazione dei relativi affari. A tal fine provvede alla disamina generale di tutte le pratiche affidate all'ufficio, sia del contenzioso, sia della consulenza ed assistenza giuridica ed opera per la corretta distribuzione degli incarichi, secondo criteri di rotazione e di parità di trattamento tra i legali, curando la predisposizione di idonei sistemi informatici di repertoriazione dei fascicoli e degli atti processuali.

4.Il dirigente avvocato provvede inoltre all'organizzazione della struttura curando direttamente la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali assegnate, ivi compresa l'adozione e la sottoscrizione degli atti all'uopo necessari.

5.All'Avvocatura provinciale sono assegnati funzionari avvocati, abilitati ad esercitare la professione legale, nonché personale amministrativo per il disbrigo delle attività di segreteria, contabili, di supporto ed accessorie.

Art. 4 – Gestione degli affari legali contenziosi e consultivi.

1.Spettano all'Avvocatura provinciale la rappresentanza e difesa in giudizio dell'Ente, per la tutela dei relativi diritti ed interessi, innanzi a tutte le giurisdizioni, nonché negli arbitrati.

2.L'autorizzazione a promuovere una lite, ovvero a resistervi, è adottata con provvedimento espresso dell'Ente, secondo la specifica previsione statutaria in proposito.

3.Gli avvocati esercitano le loro funzioni di patrocinio in giudizio in forza di procura generale alle liti rilasciata dal Presidente.

4.La trattazione degli affari, sia di natura contenziosa che consultiva, in attuazione dei principi di cui all'art. 9 del D.L. 90/2014, conv. in legge 114/2014, viene assegnata dal Dirigente a ciascun Avvocato, compreso se stesso, assicurando una equilibrata suddivisione delle pratiche, per il raggiungimento di un omogeneo carico di lavoro, tenendo altresì conto del criterio dell'alternanza, e, ove occorra, anche con riferimento alla materia, delle specializzazioni di ciascun legale.

5.Le singole strutture dell'Ente sono tenute a fornire all'Avvocatura provinciale le informazioni, i documenti ed i supporti tecnici e professionali necessari per la gestione delle controversie entro i termini indicati dall'Avvocatura, nonché a comunicare tempestivamente ogni successiva notizia in merito alle stesse.

Art. 5 Funzione di consulenza ed assistenza legale

1.L'Avvocatura Provinciale svolge attività di consulenza legale, mediante la formulazione di pareri scritti ed orali: per i primi la struttura interessata a ricevere risposta deve formulare espresso quesito, allegando tutta la documentazione in suo possesso; i secondi vengono evasi senza formalità solo ove la fattispecie risulti di immediata e chiara esplicitazione da parte del richiedente, non risultando necessario acquisire specifiche allegazioni.

2.L'Avvocatura svolge inoltre attività di assistenza legale mediante la partecipazione a riunioni, assemblee e più in generale ad incontri, nei quali venga ritenuto necessario il supporto a favore della struttura dell'Ente cui è affidata la gestione della materia in discussione, il tutto previo adeguato preavviso ed idonea sessione illustrativa preparatoria della riunione.

Art. 6 - Ulteriori attività dell'Avvocatura

1. L'Avvocatura esprime il proprio parere in merito alla promozione, abbandono, rinuncia o transazione delle controversie.

2. Ad essa è affidata la gestione della convenzione di negoziazione assistita nei casi previsti dalla legge n. 162/2014.

3.L'Avvocatura può curare il disbrigo delle incombenze stragiudiziali finalizzate al recupero dei crediti, ovvero delle pratiche di risarcimento danni, e ciò sia nella fase precedente che in quella successiva al contenzioso.

4.All'Avvocatura possono inoltre essere affidate ulteriori attività, indotte da specifiche necessità organizzative dell'Ente, purchè riguardanti materie amministrative nelle quali sia preminente l'aspetto di assistenza giuridica.

Titolo II – Aspetti economici

Art. 7 – Compenso professionale degli avvocati

1.Agli avvocati provinciali spettano i compensi professionali per l'attività di rappresentanza e difesa dell'Amministrazione nelle cause che abbiano determinato un esito favorevole all'Ente.

2.Tali emolumenti costituiscono quota di retribuzione, aggiuntiva rispetto al trattamento economico tabellare ed accessorio connesso all'inquadramento posseduto, quantificata sulla base della legge e delle tariffe professionali forensi, soggetta alle contribuzioni previdenziali ed assistenziali, in quanto pensionabile, nonché alle ritenute erariali previste dalle vigenti disposizioni normative in materia di retribuzioni del personale dipendente.

Art. 8 - Casistica di spettanza dei compensi

1.I compensi di cui all'art. 7 spettano agli avvocati assegnati all'Avvocatura provinciale da almeno 6 mesi, inquadrati con detto profilo professionale secondo l'ordinamento organizzativo e la normativa specifica vigenti, in relazione al patrocinio delle sole cause conclusesi con sentenza favorevole all'Ente.

2.Per "sentenze" si intendono tutti i provvedimenti di natura giurisdizionale, comunque denominati, a cognizione piena o sommaria (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le sentenze, le ordinanze, i decreti e i lodi), pronunciati da qualunque Autorità investita di poteri decisori, in ogni fase del procedimento (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, monitoria/cautelare/di istruzione preventiva, di merito, di esecuzione ed eventuale opposizione) ed in ogni grado di giudizio.

3. Per sentenze "favorevoli" si intendono tutti i provvedimenti precisati sub 2), che respingano totalmente, o in misura prevalente, le domande proposte dalla controparte verso l'Amministrazione, ovvero, negli stessi termini, accolgano le richieste dell'Ente confermando l'atto provinciale, ove oggetto di impugnazione.

4.Si considerano altresì "sentenze favorevoli" anche i provvedimenti che definiscono in rito la causa, producendo comunque l'effetto di caducare l'azione processuale promossa nei confronti della Provincia, dichiarandone la nullità, l'inammissibilità, l'improcedibilità, l'irricevibilità, la carenza di giurisdizione o il difetto di competenza, ovvero dichiarino l'estinzione del giudizio per rinuncia al ricorso o agli atti del giudizio, per perenzione, per abbandono a seguito di mancata comparizione, per cessazione della materia del contendere, per difetto di interesse ovvero di legittimazione ad agire.

Art. 9 – Misura dei compensi professionali

1.I compensi professionali di avvocato sono attribuiti al legale che ha patrocinato la causa, nelle ipotesi di "sentenza favorevole" per come definita all'art. 8, previa verifica del rendimento individuale sulla base di specifici criteri, definiti in sede di contrattazione decentrata, quali, ad esempio, il puntuale rispetto dei termini processuali da cui possano conseguire decadenze o preclusioni e, più in generale, effetti pregiudizievoli per l'attività defensionale; la cura nella predisposizione formale degli atti; la tempestività e la completezza del loro deposito telematico; la diligenza nel gestire le attività d'udienza con particolare riguardo alla idoneità delle verbalizzazioni e delle deduzioni istruttorie.

2. I compensi sono dovuti nelle misure sottospecificate:

a) in presenza di provvedimento giurisdizionale contenente condanna della controparte soccombente al pagamento delle spese legali, in misura pari a quella liquidata dal Giudice, di cui l'Avvocatura dovrà curare il recupero, attivando, all'occorrenza, le più idonee azioni coattive;

b) in caso di accertata impossibilità di recupero della somma, per qualunque ragione, il compenso verrà riconosciuto nell'importo liquidato in sede giudiziale, ancorchè inferiore a quello derivante dall'applicazione dei criteri di cui alla lettera c);

c) in caso di pronuncia favorevole con compensazione delle spese di giudizio, ovvero senza formale statuizione al riguardo, nell'importo determinato in base alla tariffa

forense in vigore al momento della conclusione della vertenza, secondo il parametro relativo allo scaglione di valore della causa, ridotto del 50%;

d) nei casi di transazione successiva a pronuncia favorevole, fermo restando il compenso maturato per l'attività svolta precedentemente all'atto transattivo, in misura pari al 50% del valore medio della tabella parametrica forense riguardante la fase decisionale della lite;

e) in caso di mandato plurimo, il compenso verrà suddiviso in quote uguali tra i due o più legali patrocinanti, in quanto parti, a pari titolo ed impegno, del così costituito collegio difensivo;

f) nei casi di rappresentanza e difesa congiunta con professionista esterno, in misura pari a quella spettante ai sensi dei capoversi precedenti, ridotta ulteriormente del 50%; sono esclusi dalla fattispecie i casi di mera domiciliazione presso lo studio di avvocato appartenente a diverso distretto giudiziario;

g) nei casi in cui la rappresentanza e la difesa siano terminate per qualunque motivo prima della conclusione con esito favorevole della causa patrocinata, in misura pari a quella di cui alle lettere precedenti, in relazione all'attività riguardante le fasi effettivamente curate dall'avvocato fino alla cessazione del suo mandato.

3. Nel caso di cui alla lettera g) del comma precedente, al momento in cui si verifichi, per qualunque ragione, la cessazione del rapporto di lavoro di un legale dell'Avvocatura provinciale, questi avrà diritto a percepire tutti i compensi maturati fino a tale data per l'attività professionale svolta, anche in relazione alle cause che dovessero concludersi favorevolmente in epoca successiva.

4. I compensi di cui al comma 2, lettere b) e c) verranno esposti al lordo degli oneri riflessi a carico del datore di lavoro ai sensi dell'art. 1, comma 208 legge 266/2005, oneri, viceversa, da recuperare a carico della controparte nei casi di cui alla lettera a); sono invece a carico del bilancio dell'ente gli oneri fiscali a titolo di IRAP.

5. I compensi professionali, al netto degli oneri riflessi, non possono superare il trattamento economico complessivo annuo del singolo avvocato e concorrono a determinare l'importo da computare per il rispetto del limite di cui all'art. 9, comma 1 del D.L. 90/2014, conv. in legge 114/2014. Le somme eventualmente eccedenti sono riversate nel bilancio provinciale.

6.Per la quantificazione dello stanziamento necessario a fare fronte ai compensi professionali per pronunce favorevoli a spese compensate, ivi inclusi quelli di transazione dopo sentenza favorevole, si tiene conto dell'importo a tale titolo mediamente dovuto in base al contenzioso dell'ultimo quinquennio, a valere quale dato teorico, necessario a quantificare l'effettivo compenso di spettanza giuridica degli avvocati, fermo restando il limite, di natura esclusivamente finanziaria, di cui all'art.9, comma 6 del D.L. 90/2014 conv. in legge 114/2014. Di conseguenza il compenso maturato in misura superiore allo stanziamento finanziario di ciascun anno, ove non potesse essere liquidato con le risorse stanziate per quell'anno, sarà corrisposto con le risorse del primo esercizio utile successivo.

Art. 10 - Liquidazione dei compensi

1. Alla conclusione di ogni fase o grado di giudizio favorevole secondo le previsioni di cui all'art. 8, l'Avvocato patrocinante espone il compenso spettantegli in apposita notula redatta in conformità alla Tariffa Professionale Forense in vigore in quel momento.

2. La notula deve contenere i riferimenti alla vertenza patrocinata, quali l'oggetto del contendere, l'Autorità Giudiziaria adita, il numero di ruolo generale, la data del provvedimento, il valore della causa.

3. Il Dirigente, acquisito il fascicolo relativo alla pratica, verifica il rendimento individuale sulla base di specifici criteri quali: il puntuale rispetto dei termini processuali da cui possano conseguire decadenze o preclusioni e, più in generale, effetti pregiudizievoli per l'attività defensionale; la cura della predisposizione formale degli atti e della tempestività e completezza del loro deposito telematico; la diligenza nel gestire le attività d'udienza con particolare riguardo alla completezza delle verbalizzazioni e delle deduzioni istruttorie;

4.Predispone quindi nota riepilogativa con la quale, dato atto della regolarità della parcella pro forma e della rispondenza dell'attività descritta a quella effettivamente resa dal patrocinante, conferma la spettanza del compenso esposto.

5. Qualora l'attività professionale oggetto di verifica sia stata svolta dal Dirigente, la nota riepilogativa e le relative attestazioni saranno predisposte da Funzionario Avvocato incaricato di P.O. a ciò appositamente preposto.

6.La nota riepilogativa, con le allegate notule, viene quindi trasmessa alla struttura provinciale competente in materia di gestione del risorse umane, producendo in tal modo effetto ricognitorio da parte dell'Amministrazione del compenso maturato.

7.Il pagamento dell'importo spettante viene curato dall'Ufficio trattamento economico alla prima scadenza utile.

Titolo III – Disposizioni particolari

Art. 11 - Incarichi ad avvocati esterni

1.La rappresentanza e difesa in giudizio dell'Ente possono essere conferite in via esclusiva ad avvocati esterni nei casi in cui la particolare materia del contendere involga conoscenze specialistiche non in possesso dei legali interni, ovvero ci si trovi in presenza di fattispecie per la peculiarità delle quali risulti inopportuna od incompatibile la difesa da parte di questi ultimi.

2.Per le stesse ragioni di cui al comma precedente potranno essere affidati incarichi esterni di consulenza richiedenti lo studio di specifiche questioni e/o la stesura di pareri.

3.Gli incarichi esterni, previa espressione di indirizzo autorizzativo da parte del Presidente, sono affidati dal Dirigente dell'Avvocatura al professionista individuato secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

4.Esulano dalle disposizioni precedenti gli incarichi motivati da prevalenti esigenze di domiciliazione, che rientrano tra le competenze organizzative in capo al Dirigente dell'Avvocatura.

Art. 12 - Diritto di accesso

1. Ai sensi della legge n. 241/1990 sono sottratti al diritto di accesso gli atti e gli scritti difensivi, le consulenze tecniche, nonché la corrispondenza relativa ai suddetti atti.

2. I pareri resi dai legali, sia interni che esterni, non sono accessibili solo nel caso in cui sia in atto, alla data di richiesta di accesso, un procedimento contenzioso(giudiziario, arbitrale od anche meramente amministrativo), ivi inclusa la fase ad esso stragiudiziale, preventiva e/o successiva.

Art. 13 - Pratica legale

1.Presso l'Avvocatura Provinciale può essere svolta la pratica professionale, in conformità a quanto previsto nella Legge professionale forense.

Art. 14 - Formazione professionale

1.La Provincia garantisce l'aggiornamento professionale dei propri avvocati, assicurando loro la partecipazione ai momenti formativi necessari per il mantenimento di elevati standard di qualità prestazionale, nel rispetto delle disposizioni speciali regolanti la professione forense.

Titolo IV – Disposizioni finali

Art. 15 – Norma transitoria

1.Eventuali surplus di compensi, maturati sulla base della previgente disciplina, ma non ancora corrisposti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento per l'incapienza degli stanziamenti pregressi, dovranno essere tenuti in considerazione nella quantificazione dello stanziamento annuo di cui all'art. 9, 6° comma, in aggiunta alla somma scaturente dal rilevamento dell'importo medio quinquennale, fino al loro esaurimento.

Art. 15 - Norma interpretativa

1.Le disposizioni di cui all'art. 8 che definiscono il concetto di "sentenza favorevole" costituiscono norma di portata interpretativa.

Art. 16 – Entrata in vigore

1.Il presente regolamento entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione all'Albo dell'Ente.